



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795218

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.ustfoggia.it>

Foggia, data del protocollo

Ai partecipanti alle procedure di mobilità per l'a.s. 2022/2023

Oggetto: Procedure di mobilità del personale docente per l'a.s. 2022/2023

Nel richiamare l'O.M. n. 45 del 25/02/2022 e l'Ipotesi di CCNI sottoscritta il 27/01/2022, si invitano i partecipanti alle procedure di mobilità per l'a.s. 2022/2023 ad attenersi rigorosamente alla normativa citata.

Sulla base della valutazione delle domande di mobilità degli anni scorsi, si evidenziano alcune criticità emerse.

Innanzitutto, si invitano i docenti soggetti ad eventuali vincoli al rispetto dei medesimi. In proposito, la piattaforma *Istanze on-line* avvisa l'interessato della sussistenza di un vincolo.

Si precisa sin da ora che, nel caso di presentazione di domande di mobilità in violazione della normativa sui vincoli, quest'Ufficio procederà all'annullamento delle stesse senza ulteriore avviso.

Si invitano inoltre gli interessati alla massima precisione nella presentazione delle domande di mobilità e della documentazione allegata, anche alla luce delle rettifiche apportate da quest'Ufficio alle domande negli anni scorsi.

Nell'indicazione del servizio pre-ruolo, devono essere specificati la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell'Istituzione scolastica di servizio. In mancanza, i relativi servizi non saranno valutati.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dalla Premessa delle Note comuni alle Tabelle dei trasferimenti e dei passaggi, il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo *status* di parificate congiuntamente a quello di paritarie; b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali; c) nelle scuole secondarie pareggiate.

Non è valutabile il servizio prestato nell'ambito del progetto "Diritti a scuola" (art. 5, co. 4-bis, d.l. n. 104/2013, conv. con modif. dalla l. n. 128/2013).

Sia il servizio prestato senza soluzione di continuità (lettere C e C1 della Tabella A, sezione A1) sia il punteggio aggiuntivo *una tantum* (lett. D della Tabella A, sezione A1) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest'Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. In mancanza, i punteggi citati non saranno riconosciuti.

Le esigenze di famiglia (Tabella A, sezione A2) e i titoli generali (Tabella A, sezione A3) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest'Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. Per quanto concerne i titoli generali, è necessaria la specificazione della tipologia di titolo, della data e del luogo di conseguimento, delle ore di durata e dei C.F.U. conseguiti. In mancanza, i relativi punteggi non saranno riconosciuti.

Per le domande di passaggio di ruolo e di cattedra, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento). In mancanza, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra saranno annullate senza ulteriore avviso. Per l'insegnamento su



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795218

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.ustfoggia.it>

posto di sostegno, è altresì necessario il possesso dell'apposito titolo di specializzazione, che deve essere specificamente dichiarato.

Per usufruire delle precedenza di cui all'art. 13 dell'Ipotesi di CCNI sottoscritta il 27/01/2022, è necessaria l'allegazione di tutta la documentazione richiesta dal CCNI e dall'O.M. e della certificazione sanitaria (che non può essere oggetto di autocertificazione).

Con particolare riguardo all'ipotesi di assistenza al genitore, si evidenzia che devono essere allegate anche le dichiarazioni dell'eventuale coniuge dell'assistito e degli eventuali altri figli dell'assistito (fratelli e sorelle del docente partecipante alle procedure di mobilità), indicanti le ragioni esclusivamente oggettive che impediscono l'assistenza. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile (residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico, anche se interni diversi).

Si ricorda inoltre che la precedenza per l'assistenza al genitore non è riconosciuta nella mobilità interprovinciale e che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'Ipotesi di CCNI sottoscritta il 27/01/2022 deve avere carattere permanente; tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Si invitano i partecipanti alle procedure di mobilità a monitorare lo stato della propria domanda di mobilità mediante la piattaforma *Istanze on-line* e a proporre eventuali reclami entro 10 giorni dalla notifica della convalida della domanda di mobilità all'indirizzo usp.fg@istruzione.it, con la precisazione dei propri dati anagrafici, di un recapito telefonico, del grado di scuola e delle ragioni del reclamo. Per i docenti perdenti posto, il reclamo può essere proposto entro il quinto giorno utile prima della data d'inserimento al SIDI delle domande di mobilità. I reclami tardivi non saranno esaminati in nessun caso.

Si invitano infine i partecipanti alle procedure di mobilità alla consultazione dell'O.M. n. 45 del 25/02/2022 e dell'Ipotesi di CCNI sottoscritta il 27/01/2022, cui si rinvia integralmente, e si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima (art. 3, co. 16, O.M. n. 45/2022).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo